

Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico

Storia, esperienze, interdisciplinarietà

a cura di Melania Zanetti

Biblioteche e archivi tra valorizzazione e tutela

Melania Zanetti

(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract Italian Regions were responsible for the safekeeping of historical library holdings from 1972 to 2015, when a State law returned such duties to the State. However, that law did not provide for specific training of the officials on the subjects they are supposed to deal with. The paper focuses on some of the critical issues deriving from that institutional reform, which has had a negative impact on the preservation and conservation activities that, in accordance with the Italian legislation (Codice dei beni culturali e del paesaggio), play an important role in the protection of our cultural heritage.

Keywords Protection of cultural heritage. Book and paper safekeeping. Book and paper preservation. Book and paper conservation. Librarian. Archivist. Conservator.

Nei giorni 6 e 7 maggio 2016 si sono svolti a Roma incontri e manifestazioni promossi da *Emergenza cultura*, un movimento al quale aderiscono oltre un centinaio di associazioni di professionisti operanti nell'ambito dei beni culturali.¹ L'intento che le unisce è quello di richiamare l'attenzione e, al tempo stesso, prendere posizione, sull'attuale tendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in poi MiBACT) a potenziare la valorizzazione rispetto alla tutela del patrimonio culturale. E qui emerge la prima, ma già stridente, contraddizione di questa tendenza: è evidente che il legislatore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in poi semplicemente Codice) non avrebbe mai voluto profilare una contrapposizione tra valorizzazione e tutela. Al contrario, l'indicazione che promana dal testo legislativo lega tra loro le due attività affinché esse svolgano un'azione sinergica, capace di incrementare la generale attenzione sul patrimonio culturale, come chiaramente espresso nei due articoli nei quali vengono definiti i concetti di tutela, prima, e di valorizzazione, poi:

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare

¹ Al movimento ha aderito anche l'Associazione italiana dei conservatori e restauratori degli archivi e delle biblioteche (AICRAB), che condivide i propositi sintetizzati nel documento-piattaforma di Emergenza Cultura «Salviamo l'art. 9!», disponibile all'indirizzo <https://emergenzacultura.org/documento/>.

i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. (Codice, art. 3)

La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. (Codice, art. 6)

A maggior ragione nel momento in cui ci si indirizza verso una sempre più intensa valorizzazione, le attività di tutela dovrebbero costituire la base irrinunciabile sulla quale poggiare la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale senza generare il rischio di 'consumarlo'. Non si tratta di un termine scelto a caso: la sensazione è che, in questi anni, stiano avanzando criteri di gestione dei beni culturali che si muovono in un'ottica di consumismo, vale a dire di massimo sfruttamento nel presente e di scarsa o nulla attenzione per il futuro.

È altrettanto chiaro che, in un contesto comunque orientato verso la promozione, per l'intero patrimonio culturale - e in particolare per quello bibliografico e archivistico, che sconta il fatto di essere sovente confinato sugli scaffali, così che tutti conoscono le opere di Caravaggio, ma soltanto una ridotta aliquota di cittadini sa cosa sia un incunabolo - la conservazione non può coincidere con la sottrazione del patrimonio alla fruizione, con il metterlo in sicurezza chiudendolo in un magazzino, in un armadio, in una custodia e limitarne l'accesso fino a scoraggiarlo. E, in effetti, il Codice la intende come un'operazione dinamica, che si propone di garantire, alla molteplicità di manufatti che compongono il patrimonio culturale, le condizioni migliori affinché essi continuino a testimoniare la storia del passato, non solo in virtù del testo che veicolano ma anche attraverso le tecniche e i materiali utilizzati per la loro manifattura i quali, in ultima analisi, costituiscono l'essenza della loro autenticità storica.

Dopo aver stabilito all'art. 3 che la conservazione è parte della tutela, il Codice le dedica articoli importanti, a partire dall'art. 29:

La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. (Codice, art. 29, co. 1)

Delle attività citate, evidentemente tutte significative e necessarie per il fine ultimo di salvaguardare nella loro consistenza materiale i beni che compongono il patrimonio culturale, il Codice affida la manutenzione e il

restauro «in via esclusiva» ai restauratori² (Art. 29, co. 6), dei cui profili di competenza e della cui formazione trattano specificamente i co. 7, 8 e 9 dell'art. 29 (ad essi fanno riferimento il D.M. 26 maggio 2009, n. 86³ e il D.M. 26 maggio 2009, n. 87,⁴ promulgati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e l'art. 182, che contiene le disposizioni transitorie in materia di acquisizione della qualifica di restauratore.

Alle attività di studio e prevenzione sono chiamati a partecipare, oltre ai restauratori, gli archivisti e i bibliotecari sui quali pesa la generale responsabilità della salvaguardia del patrimonio archivistico e bibliografico negli istituti in cui essi operano. Il Codice li coinvolge espressamente citandoli nell'articolo 9 bis - *Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*, inserito nel testo legislativo nel 2014:

gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali [...] sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.⁵

2 L'intervento di manutenzione coinvolge i libri e i documenti in operazioni (depolveratura, disinfestazione in atmosfera modificata, realizzazione di custodie di protezione) che comportano la loro sollecitazione e movimentazione, nonché l'impiego di strumenti e di materiali che entrano in contatto con i manufatti e che ne possono influenzare la stabilità. Proprio per la consapevolezza che tale attività richiede e per i rischi che essa comporta se non viene eseguita in maniera impeccabile, il Codice individua nei soli restauratori le figure professionali adeguatamente preparate a farsene carico.

3 «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio». Il regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Anno 150, n. 160 del 13 luglio 2009, 1-8. Disponibile all'indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/07/13/160/sg/pdf>.

4 «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio». Il regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Anno 150, n. 160 del 13 luglio 2009, 9-22. Disponibile all'indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/07/13/160/sg/pdf>.

5 Si tratta dell'art. 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professioni-

Al termine 'formazione' si lega il concetto di apprendimento, dell'acquisizione delle nozioni fondamentali, mentre all'esperienza mi pare possa ben accostarsi il termine 'competenza', nel senso di perizia nello svolgimento di un compito.

È opportuno ribadire che ogni volume e ogni documento che costituisce «testimonianza avente valore di civiltà» (secondo la definizione di bene culturale del Codice) si connota per la propria unicità, che non risiede tanto o solo nel testo del quale è portatore e che, in forma manoscritta o a stampa o fotografica, può essere ampiamente replicato, quanto nella sua consistenza materiale. Con tale unicità si devono rapportare anche lo studio e la prevenzione. Quest'ultima, in particolare, consiste in azioni mirate ad assicurare al libro/documento un ambiente adeguato per ridurre, nella misura del possibile, gli eventuali processi di degradazione senza ricorrere a interventi che ne possono alterare la consistenza e la struttura; si agisce piuttosto sui parametri ambientali dei locali che ospitano il bene, quali umidità relativa, luce, temperatura, inquinamento. Tuttavia, se questa operazione non è consapevole (si limita, ad esempio, alla pura applicazione acritica di indicazioni standard), se il manufatto è caratterizzato da strutture e/o materiali che reagiscono in maniera anomala e non ci si pone nelle condizioni di verificarlo, si corre il rischio di tradurre una buona pratica in un danno fisico-chimico per l'oggetto.

Purtroppo, se da un lato il Codice accende l'attenzione sulla figura professionale del restauratore, delineandone attentamente il profilo di competenza e il percorso di formazione, ciò non avviene per gli altri attori fondamentali della conservazione, archivisti e bibliotecari, per i quali non è previsto alcun percorso formativo specifico che consenta loro di apprendere prima, e di coordinare poi, le attività di conservazione come parte di un'azione coerente e costante, in rapporto anche con le esigenze della fruizione e della valorizzazione di libri e documenti.

È pur vero che la legge n. 4 del 2013 in materia di professioni non organizzate attribuisce alle associazioni professionali - le più consolidate e importanti in questo ambito sono ANAI e AIB - la possibilità di svolgere i compiti di formazione e aggiornamento professionale. Tuttavia, molto spesso, il soggetto preferito è quello delle 'emergenze' (alluvioni ed esondazioni in primis) che si verificano quasi regolarmente nel nostro paese nei mesi autunnali e i cui effetti, sempre gravi, derivano per lo più proprio dalla mancata attuazione di quell'insieme di attività programmate, coordinate e continuative in cui il Codice articola la conservazione.

In concreto, l'attuale situazione presenta delle evidenti incoerenze, alle quali vorrei dedicare qualche breve riflessione.

sti». La legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Anno 155, n. 183 del 8 agosto 2014, 1-3. Disponibile all'indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/08/08/183/sg/pdf>.

Dalle Scuole di alta formazione (SAF) del MiBACT, dalle Università e dalle Accademie di belle arti⁶ escono ciclicamente un certo numero di restauratori di beni archivistici e librari - negli ultimi due anni, la sola SAF dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario ha diplomato 25 allievi - che hanno approfondito, grazie a un percorso formativo quinquennale a ciclo unico, le diverse articolazioni della conservazione (studio, prevenzione, manutenzione e restauro), le quali tutte confluiscono nelle conoscenze indispensabili affinché un intervento di restauro possa essere correttamente progettato e realizzato.

La prima domanda che viene fatto di porsi riguarda le scarse opportunità che questi neodiplomati e neolaureati avranno di mettere a frutto la loro preparazione nel paese nel quale si sono formati.

Nonostante permanga in Italia l'urgenza di operare ad alto livello per la conservazione del patrimonio custodito presso archivi e biblioteche, tale esigenza non si traduce in una domanda del mercato, che quasi tace, con la conseguenza che anche in questo settore si conferma una propensione a formare in maniera eccellente giovani i quali, non appena in grado di restituire in professionalità quanto ricevuto in formazione, sono costretti a trasferirsi all'estero.

Per il panorama italiano ciò comporta una perdita secca culturale ed economica e merita senz'altro una valutazione la strategia di un paese che investe milioni di euro⁷ nella preparazione dei suoi scolari - l'intero percorso di studi di uno studente che consegue una laurea magistrale costa in media alla collettività oltre 160 mila euro⁸ - per poi disinteressarsi del loro inserimento lavorativo.

La seconda questione riguarda le professionalità con le quali si rapportano i restauratori negli istituti deputati alla tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, vale a dire i responsabili dei fondi, delle collezioni, delle raccolte archivistiche e librarie. Va considerato che la qualità della domanda condiziona indubbiamente la qualità dell'offerta e una crescita di consapevolezza da parte della committenza in merito alle attività di conservazione ritenute più urgenti e alla valutazione caso per caso delle

6 All'indirizzo <http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Elenco%20aggiornato%20a%20Giugno%202017-imported-69692.pdf> (2018-02-09) è disponibile e periodicamente aggiornato l'elenco delle istituzioni formative per le quali il MiBACT ha espresso il parere di conformità in ordine all'istituzione e all'attivazione dei corsi di formazione dei restauratori.

7 Secondo Federico Fubini (*La Repubblica*, 23 marzo 2015) «dal 2008 al 2014 è emigrato all'estero un gruppo di italiani la cui istruzione nel complesso è costata allo Stato 23 miliardi di euro. Sono 23 miliardi dei contribuenti regalati ad altre economie».

8 Sempre secondo la medesima fonte, un giovane studente, dalle scuole elementari alla laurea, costa alla collettività non meno di 163 mila euro.

modalità più opportune per svolgerle, comporterebbe certo un miglioramento della qualità degli interventi.

Il terzo punto che mi pare importante da affrontare riguarda le cause della drastica riduzione delle risorse economiche destinate alla conservazione negli archivi e nelle biblioteche italiane. Se da un verso tale riduzione potrebbe essere legata ai tagli generalizzati verificatisi negli investimenti per il patrimonio culturale, le sue proporzioni sono però assai superiori a quelle riscontrate negli altri settori (Zanetti 2015, 134-5). Credo che tra i numerosi fattori che hanno concorso al fenomeno, ci sia stata un'importante flessione della domanda da parte delle biblioteche e degli archivi, nel senso che i responsabili di questi istituti negli ultimi anni non hanno chiesto - o lo hanno fatto in misura assai ridotta rispetto al passato - risorse economiche da destinare, non solo al restauro, ma anche alla prevenzione e alla manutenzione, accettando la penuria di fondi come alibi per una sostanziale inazione.

La progettazione di un intervento diretto sui volumi di una raccolta è in effetti assai più complessa di quella necessaria, ad esempio, alla digitalizzazione della medesima raccolta e richiede l'assunzione di una maggiore responsabilità relativa agli esiti dell'intervento. Questo ha sovente favorito il rarefarsi di iniziative conservative. L'inerzia è stata non di rado giustificata come prudenza, opportuna dopo tante operazioni di restauro e legatoria troppo 'disinvolte' realizzate in passato e indirizzate verso la restituzione di funzionalità ai volumi - cosa che di norma soddisfaceva le aspettative della committenza - ma sostanzialmente incuranti del rispetto delle loro componenti materiali originali e in particolare degli elementi della legatura, pesantemente manomessi quando non radicalmente sostituiti. Tuttavia, dagli anni '80 del secolo scorso la teoria e la prassi del restauro dei beni archivistici e librari hanno conosciuto un'evoluzione sostanziale che non può essere ignorata da coloro ai quali questi beni sono affidati. I principi sui quali essa si è sviluppata (innanzitutto l'importanza dell'analisi archeologica del manufatto e la minima invasività dell'intervento) sono stati ampiamente diffusi in letteratura e nella produzione scientifica degli ultimi decenni, tanto da non giustificare più le scelte incaute e, al tempo stesso, da consentire di realizzare gli interventi più opportuni.

Nonostante questo, permane nel settore una sorta di degrado concettuale, che si riscontra anche negli artifici amministrativi utilizzati a livello locale per affidare e realizzare il restauro di beni librari 'mascherandolo' con attività di 'protezione' o di 'salvaguardia dei reperti', termini che presuppongono azioni ben diverse. Trovo quantomeno paradossale che, in un paese in cui esiste una legislazione nella quale la terminologia delle azioni conservative è stata definita con inusitata puntualità, la burocrazia periferica operi modifiche lessicali al solo scopo di semplificare le operazioni amministrative.

Vengo ora alla tutela e agli organi che esercitano questa funzione sul territorio, vale a dire le Soprintendenze, motivo conduttore di questo convegno.

Difficile entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto il MiBACT a riassumere su di sé le funzioni delegate alle regioni 43 anni prima; del resto esse appaiono giuridicamente fondate alla luce del fatto che, inspiegabilmente (almeno in apparenza, come tenterò di evidenziare più avanti), il patrimonio librario era stato l'unico affidato alle cure delle regioni. Il punto dolente è nel fatto che, mentre numerose soprintendenze regionali si erano costruite,⁹ sia pure faticosamente, una cultura della conservazione, il MiBACT ha ritenuto di non salvaguardare questo patrimonio di competenze, in ciò differenziandosi nettamente dalle amministrazioni regionali le quali, nel 1972, acquisendo le Soprintendenze bibliografiche, offrirono al personale statale che in esse operava la possibilità di optare per l'ingresso nei ruoli regionali e consentirono alle regioni di non disperdere l'esperienza già consolidata.

La l. 6 agosto 2015 n. 125 che riconduce allo Stato le funzioni di tutela dei beni librari, determina dunque molteplici problemi anche nell'ambito della conservazione, nonostante l'accordo tra la Direzione generale biblioteche e istituti culturali con la Direzione generale archivi per trasferire alle Soprintendenze archivistiche - la cui denominazione è nel frattempo cambiata in Soprintendenze archivistiche e bibliografiche - i compiti di tutela dei beni librari prima assolti dalle regioni.¹⁰

La prima difficoltà nasce dal dato incontrovertibile che per oltre quarant'anni nelle Soprintendenze statali non si sono avuti funzionari impegnati nella tutela del materiale librario, con la conseguenza che nello Stato non è stata coltivata la competenza indispensabile per far fronte alle onerose incombenze nelle quali si sostanzia la tutela: dall'individuazione dei libri ai quali attribuire lo statuto di beni culturali (nodo cruciale anche per la loro salvaguardia fisica), alle modalità di movimentazione del materiale in occasione di prestiti, mostre ed esposizioni, alla sorveglianza del mercato antiquariale, all'esportazione, fino alle questioni che pertengono strettamente alla conservazione.

La decisione della Direzione generale biblioteche è stata quella di individuare nelle biblioteche statali alcuni funzionari che, affiancando il personale degli Archivi di Stato, supportino le Soprintendenze archivistiche nell'espletamento dei numerosi compiti elencati sopra. Tenuto conto del deficit accumulato nel mezzo secolo di totale inazione nel campo, è lecito chiedersi dove e quando chi viene investito da responsabilità così rilevanti possa acquisire la preparazione indispensabile al loro svolgimento.

⁹ Il titolo, molto significativo, scelto da Lorena Dal Poz per il suo contributo in questo volume sottolinea proprio la 'costruzione delle competenze' di cui le regioni si sono fatte carico nell'ambito della tutela.

¹⁰ Sulla base di un ulteriore accordo stipulato dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali con la Direzione generale belle arti e paesaggio, sono state trasferite agli Uffici esportazione di quest'ultima le sole pratiche relative alla circolazione dei beni librari.

Considerato il contesto accademico nel quale ci troviamo, sarebbe forse opportuno soffermarsi sul ruolo che alcuni percorsi universitari potrebbero svolgere per rispondere alle esigenze di una formazione specifica di alto livello nell'ambito della tutela del patrimonio bibliografico. Se il Codice dei beni culturali stabilisce all'art. 29 che

gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superficiali decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia (co. 6)

e se il D.M. n. 86/2009 precisa all'art. 1 che il restauratore è

il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro

appare evidente come l'organo di tutela non possa non avvalersi di restauratori qualificati. Ma quanti sono i funzionari restauratori *pleno iure* in servizio presso le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche o presso le biblioteche statali che potranno essere coinvolti in tali attività?

In chiusura, vorrei riportare l'attenzione su un nodo fondamentale ancora irrisolto: occorre fornire ai funzionari sui quali ricade oggi l'onere della tutela principi certi in base ai quali individuare quali materiali bibliografici sono beni culturali. Se tutti i documenti che si trovano negli archivi pubblici assumono lo statuto di beni culturali,¹¹ infatti, non tutti i libri delle biblioteche pubbliche vengono compresi nel patrimonio culturale.¹² Non è certo soggetto alla conservazione il materiale corrente delle biblioteche pubbliche di informazione, che assolvono il ruolo di garantire l'accesso alla lettura e la massima circolazione delle informazioni e nelle quali il volume danneggiato viene legittimamente riparato con mezzi di fortuna

11 Il Codice include nei beni culturali «gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico» (Art. 10, co. 2).

12 Secondo il dettato del Codice lo sono senza dubbio le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato (Art. 10, co. 2).

o, se ritenuto più conveniente, sostituito. In Italia tuttavia sono in numero considerevole le biblioteche civiche o di altri enti territoriali che, accanto alla sezione moderna deputata al prestito e alla libera consultazione delle raccolte, possiedono una sezione storica non di rado ricca e importante in termini di patrimonio librario.

Secondo la nostra legislazione, fatta eccezione per «i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli» (Codice, art. 10, co. 4, lettera b) tutti gli altri materiali bibliografici si annoverano tra i beni culturali soltanto quando hanno «carattere di rarità e di pregio». Non c'è nulla di più soggettivo di queste due qualità che, peraltro, dovrebbero essere possedute congiuntamente. Possono essere considerati rari gli esemplari dei *Discorsi* del Mattioli, un'opera ritenuta fondamentale per secoli e diffusa in decine di migliaia di copie nel mondo? Certamente si tratta di un libro di pregio, nel senso etimologico del termine latino *pretium*, visto che una tarda edizione di questa cinquecentina è stata recentemente venduta sul mercato antiquario a un prezzo superiore ai 50 mila euro. Dipende dunque da questo la sua valenza storica?

Credo che i tempi siano maturi per uscire dai confini di una definizione coniata quasi ottant'anni fa nell'ambito della celebre legge 1089 del 1939 e ampiamente superata dal lavoro compiuto un trentennio più tardi dalla Commissione Franceschini, che per la prima volta portò l'attenzione sul concetto di bene culturale definito come «testimonianza materiale avente valore di civiltà».

Aggiungerei che il fatto di ritrovare nel Codice del 2004 un'attribuzione dello statuto di bene culturale al libro ancora basata sulla legge¹³ che prende il nome da Giuseppe Bottai, nel 1939 ministro dell'Educazione Nazionale, sembra ribadire la scarsa attenzione del legislatore per il patrimonio librario. Questa indifferenza – che conduce a rinunciare a qualunque sforzo nella ricerca di una categoria diversa dalla 'rarità e pregio' per l'individuazione del libro come bene culturale – è probabilmente la stessa che ha condotto nel 1972 l'amministrazione statale a delegare alle regioni la sola tutela del patrimonio librario, la cui rilevanza venne considerata evidentemente così trascurabile da consentire di correre senza particolare

13 Si confrontino i due testi, quello della l. 1089/1939: «Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: [...] c) **i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio**» (art. 1) e quello del Codice dei beni culturali (D. Lgs n. 42/2004) «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. [...] c) **i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio**» [enfasi aggiunte].

apprensione il rischio di un deficit di tutela. Né oggi consola il rigore, solo apparente, che riconduce tale tutela in capo allo Stato centrale giacché la penuria di sovrintendenti professionalmente preparati nel campo specifico moltiplica i rischi e, se possibile, aggrava una situazione già pesantemente compromessa.

Bibliografia

- D.M. 26 maggio 2009, n. 86, Gazzetta Ufficiale, Anno 150, n. 160 del 13 luglio 2009, 1-8. URL <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/07/13/160/sg/pdf> (2017-12-15).
- D.M. 26 maggio 2009, n. 87, Gazzetta Ufficiale, Anno 150, n. 160 del 13 luglio 2009, 9-22. URL <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/07/13/160/sg/pdf> (2017-12-15).
- Emergenza Cultura (2016). «Salviamo l'art. 9!». URL <https://emergenzacultura.org/documento/> (2017-12-15).
- Fubini, Federico (2015). «Laureati emigranti. Un capitale umano da 23 miliardi che l'Italia regala all'estero». *La Repubblica*, 25 marzo 2015. URL <https://goo.gl/LNonJv> (2017-12-15).
- Legge 22 luglio 2014, n. 110. Gazzetta Ufficiale, Anno 155, n. 183 del 8 agosto 2014, 1-3. URL <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/08/08/183/sg/pdf> (2017-12-15)
- Zanetti, Melania (2015). «Le ragioni di una crisi. Come e perché la conservazione è finita in un vicolo cieco». Campagnolo, Alberto; Catalano, Lucia; Giordano, Rosalia Claudia; Lo Piccolo, Gabriele (a cura di), *I beni bibliografici nelle strategie dei fondi europei = Atti del convegno* (Siracusa, ISISC, 3-4 dicembre 2015). Palermo: Assessorato dei beni culturali e dell'Identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, 133-9.